

# COMUNE DI SUNO

## PROVINCIA DI NOVARA

### CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUNO E L'ASSOCIAZIONE "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge,

tra

l'Associazione "**Quattro zampe nel cuore**", con sede in Cascina Porta a Rovasenda (VC), C.F. 91010520020, iscritta al Registro Provinciale del Volontariato, Sett. Sanità con cod. VC30SA, nella persona del rappresentante legale, Sig. Piergiorgio Derivi, nato a Torino il 25/002/1941, C.F. DRVPGR41B25L219O, di seguito denominata semplicemente **Associazione**,

ed

il **Comune di Suno**, C.F. 00419850037, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. RICCARDO GIULIANI, nato a Novara il 10/03/1971, C.F. GLNRRCR71C10F952Q, di seguito denominato semplicemente **Comune**,

si conviene quanto segue:

#### Art.1

- a. L'Associazione, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga all'accompagnamento dei cani catturati vaganti, randagi o incustoditi sul territorio del Comune che abbiano superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso un canile di prima accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme regionali Regione Piemonte, ed all'accoglimento degli stessi presso una propria struttura regolarmente autorizzata allo svolgimento delle funzioni di canile rifugio.
- b. Il trattamento dei cani ospiti della struttura prevede la somministrazione di almeno due pasti giornalieri per qualità a quantità adeguato alle esigenze del cane, la pulizia quotidiana dei box e delle attrezzature, la disponibilità costante di acqua da bere. Con cadenza periodica si provvederà alla disinfestazione dei locali secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL.

#### Art.2

- a. Su indicazione del Comune l'Associazione provvederà al prelievo ed al trasferimento in rifugio dei cani che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria e siano stati regolarmente identificati e vaccinati.
- b. I cani dovranno essere trasferiti entro il giorno lavorativo successivo la messa a disposizione da parte del canile di provenienza. La richiesta di trasferimento dovrà essere inoltrata telefonicamente ai numeri dell'Associazione e tempestivamente confermata a mezzo e-mail con indicazione dei codici identificativi (microchip) dei cani da trasferire.

- c. Contestualmente ai cani il canile di provenienza dovrà consegnare copia dei documenti di identificazione e della scheda individuale trattamenti compilata e controfirmata dal Veterinario zoiatra o dall'Ufficiale sanitario, ognuno per le proprie competenze.
- d. I cani conferiti dovranno essere preventivamente mondati da parassiti cutanei e intestinali. Tale interventi dovranno risultare dalla scheda individuale trattamenti con indicazione dei prodotti utilizzati.
- e. Successivamente al trasferimento in rifugio tutte le operazioni di controllo sullo stato di salute e pulizia, le vaccinazioni, le profilassi antiparassitarie e tutti gli interventi possibili all'interno della sala veterinaria annessa al canile, saranno totalmente a carico dell'Associazione.
- f. A insindacabile giudizio dell'Associazione i cani in età fertile potranno essere sottoposti a sterilizzazione senza alcun onere a carico del Comune.
- g. Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità, e che si rendessero necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico del Comune, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato.
- h. Nei casi di estrema urgenza , sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.
- i. Rimangono a carico del Comune anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza, imposti in data successiva alla stipula della presente convenzione.

#### Art.3

- a. L'associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori almeno per due ore al giorno tutti i giorni escluso il sabato, ed a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani ospitati.
- b. L'orario di visita sarà affisso all'ingresso della struttura e comunicato agli Enti che possono averne interesse.

#### Art.4

- a) Al fine di garantire la massima trasparenza, L'associazione incaricherà un responsabile alla tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici e codice di identificazione del cane, codice scheda sanitaria individuale trattamenti, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato.
- b) Per ogni dimissione dal canile, l'Associazione invierà tempestivamente la relativa scheda informativa al Comune, comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato in caso di affidamento a persone che ne facciano richiesta.
- c) Al fine di semplificare le operazioni di affidamento, con la stipula della presente si delega il responsabile della conduzione del canile (direttore) alla firma dell'allegato 4 (SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE – AUTOCERTIFICAZIONE) senza ulteriori adempimenti.

#### Art.5

Per il mantenimento e le cure dei cani ospitati presso le strutture dell'Associazione, il Comune conferirà in forma forfettaria all'Associazione Euro 2,400 (duemilaquattrocento/00) in rate trimestrali anticipate di Euro 600,00 (seicento/00), indipendentemente dal numero dei cani conferiti.

#### Art.6

I conferimenti avranno cadenza trimestrale anticipata al primo giorno non festivo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre con emissione del relativo documento contabile almeno 20 giorni prima della scadenza.

#### Art.7

- a. Al Comune non saranno addebitate spese di trasferimento dal canile sanitario a condizione che i cani siano regolarmente vaccinati, mondati da parassiti e accompagnati dalla "Scheda individuale trattamenti" correttamente compilata e sottoscritta dal veterinario ASL o dal Veterinario zoiatra ognuno per le proprie competenze.
- b. In assenza di corretta documentazione, i cani saranno sottoposti alla prescritta osservazione sanitaria in isolamento presso il canile di prima accoglienza di Cascina Porta e al Comune saranno addebitati € 90,00 (Novanta/00) per ogni cane posto in osservazione.
- c. Il Comune potrà conferire anche cani di diversa provenienza, alle stesse condizioni dei randagi, ivi compreso un contributo di € 90,00 (novanta/00) per ogni cane conferito, salvo diverso parere dell'Associazione. Le stesse condizioni saranno applicate anche ai cuccioli nati entro il sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile della madre.
- d. Per il recupero degli oneri di cui sopra l'Associazione emetterà regolare documento contabile con scadenza a 30 gg.

#### Art.8

In caso di ritardo nei conferimenti, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza, i cani ospiti del rifugio saranno messi a disposizione del Comune per eventuale trasferimento ad altra struttura. Per i giorni successivi al trentesimo dalla scadenza, per i cani che si troveranno ancora ospiti del rifugio sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera per gli Enti non convenzionati in vigore al momento che è oggi è fissata in € 6,00 (sei/00).

#### Art.9

Per il computo dei giorni di permanenza del cane presso le strutture dell'Associazione farà fede il registro di carico e scarico tenuto dal responsabile del rifugio.

#### Norme finali

#### Art.10

La presente convenzione avrà durata pari ad anni tre, con decorrenza dal 01.01.2017 e scadenza il 31.12.2019.

#### Art.11

- a. Le parti si garantiscono la possibilità di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata, con almeno novanta giorni di preavviso.
- b. Le somme versate in anticipo per prestazioni non effettuate non saranno rimborsate.
- c. In caso di recesso da parte del Comune, per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio successivamente al 90° giorno dal recesso, saranno applicate le condizioni previste dall'Art. 8.

#### Art. 12

Tutti gli importi si intendono al netto di imposte o ritenute.

Le spese pertinenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico del Comune.

Art. 13

Per ogni controversia derivante dal presente accordo è esclusivamente competente il foro di Vercelli.

Art. 14

Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Suno  
Il Sindaco  
Giuliani Riccardo

Per L'Associazione "Quattro zampe nel cuore"  
Il Legale Rappresentante  
Derivi Piergiorgio

---

---